

COMUNE DI MONTOGGIO

Città Metropolitanadi Genova

SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N.65 -UFFICIO ANAGRAFE- DEL 13/06/2019

Oggetto: Assunzione personale a tempo determinato ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 in dotazione all'Ufficio Demografico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 13.12.2018 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente all'Area Demografica per tutta la durata della convenzione in essere;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per periodo 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Giunta n. 52/19 di approvazione del Piano Performance 2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 09.05.2019 di adozione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019 -2021, costituente allegato del DUP 2019-2021 il cui aggiornamento è stato approvato con delibera C.C. n. 14/19, nella quale è stata prevista, tra l'altro, l'assunzione di personale con contratto flessibile nell'ambito dell'Area Demografica;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, commi 7 e 8, del medesimo decreto secondo cui "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (...) Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti";
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 il quale testualmente recita "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.(...) Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”;

• l'art. 1, comma 557, Legge 311/2004 secondo cui “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

Vista la delibera n.223/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Piemonte con la quale la stessa sostiene che:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art.1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente (richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni, Sezione Lombardia parere n.23/2009 e Sezione Veneto parere n.17/2008);

- il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 5.000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici nonché le ridotte disponibilità finanziarie;

- essendo assimilata giuridicamente all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'ente di provenienza. Il lavoratore rimane legato al rapporto di lavoro dell'amministrazione di appartenenza ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente in forza della suddetta autorizzazione e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico originario o principale;

PRESO ATTO dell'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

CONSIDERATO il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;

RICHIAMATO il Parere n. 70/2010 della Regione Piemonte in merito alla possibilità di utilizzare ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 un dipendente part-time a tempo indeterminato di altro Comune;

Rilevato che la spesa sostenuta per il personale con forme flessibili di lavoro nell'anno 2009 è pari ad € 42.000,00 e che, essendo questo Ente in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il limite della spesa per il personale da assumere con contratto a tempo determinato è di € 42.000,00 pari al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Rilevato che questo Ente ha rispettato:

- i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2018;
- il limite di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

Visto che presso questo Comune permane la necessità di sopperire alla carenza di organico presso l'Area Demografica;

Richiamate:

- la ns nota prot. n. 3205 del 06.06.2019 con la quale è stata richiesta al Comune di Propata l'autorizzazione a prestare attività lavorativa per n. 12 ore settimanali da parte della dipendente Realini Silvia, istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C1, con contratto part time al 50%, fino al 31 dicembre 2019;
- la comunicazione del Sindaco del Comune di Propata n. 1057 del 12/06/2019 con la quale autorizza la dipendente, Sig. ra Realini Silvia, cat. C posizione economica C1, con contratto part time al 50%, a prestare attività lavorativa per n. 12 ore settimanali per il periodo dal 10 giugno 2019 al 31 dicembre 2019;

Ritenuto di dover impegnare le somme necessarie per provvedere all'assunzione di cui sopra;

Attestata, in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento ed in relazione alla definizione del procedimento amministrativo di cui trattasi, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;

Visto il C.C.N.L. - Comparto Regioni e Autonomie Locali vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione Giunta comunale n. 8, in data 19.02.2003 e ss.mm.;


DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- 1. Di assumere**, con contratto a tempo determinato e parziale, ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004, il dipendente del Comune di Propata, Sig.ra Realini Silvia, istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C1, a prestare attività lavorativa per n. 12 ore settimanali per il periodo dal 10 giugno 2019 al 31 dicembre 2019, in supporto all'Ufficio Demografico;
- 2. Di dare atto** che il suddetto rapporto di lavoro, a tempo determinato e parziale, dovrà svolgersi presso l'Ufficio Demografico al di fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Propata, senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza;

3. **Di dare atto** che al suddetto dipendente viene riconosciuto il trattamento economico della categoria di appartenenza previsto dal vigente C.C.N.L. "Funzioni Locali", rapportato alle ore di lavoro;
4. **Di imputare** la relativa spesa sui competenti capitoli di spesa di personale ed IRAP del Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019;
5. **Di trasmettere** il presente atto, al fine di renderlo esecutivo, al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elisa Terrazzino



Oggetto: Assunzione personale a tempo determinato ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004
in dotazione all'Ufficio Demografico.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA


Il Responsabile del Servizio finanziario appone sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata

Copertura finanziaria per l'importo di € 1300,00 al capitolo 10170201/1

imp. n. 345/2019 del bilancio di competenza 2019

Data 12/6/19.....

Il Responsabile del servizio finanziario
(Tea Dacca')

.....


Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.